



Città di LONATO del GARDA
Provincia di Brescia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 39 del 11 Maggio 2014

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di divieto di balneazione nella acque antistanti il Lido di Lonato del Garda.

Proposta n: OO/40/2014



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 39 del 11 Maggio 2014

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di divieto di balneazione nelle acque antistanti il Lido di Lonato del Garda.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione pervenuta dall'ASL di Brescia – Direzione Gestione Distrettuale n. 6 – U.O. Igiene e Medicina di Comunità, datata 10.05.2014 e qui pervenuta in data 11.05.2014 – protocollo in fase di iscrizione, con la quale si propone il divieto di balneazione nelle acque antistanti il Lido di Lonato del Garda, a causa di verifiche in corso in relazione ad evento di fioritura algale, per il quale sono stati effettuati idonei campionamenti;

RITENUTO opportuno e necessario provvedere a disporre il divieto di balneazione sullo specchio d'acqua antistante il Lido di Lonato del Garda, fino agli esiti analitici dei citati campionamenti;

VISTA l'Ordinanza emessa dal Comune di Desenzano del Garda;

VISTO l'art. 54, comma 2, che assegna al Sindaco la competenza nell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

RICHIAMATA la L. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI i DD.PP.RR. 14/01/1972, n. 5 e 24/07/1977, n. 616, il D. Lgs. 112/1998 e ss.mm. e ii.;

RICHIAMATA l'ordinanza 3 luglio 1997, n. 58600, relativa alla disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde;

VISTE la L.R. 29 ottobre 1998, n. 22, e la delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 1999, n. 6/47317;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PER quanto di competenza territoriale

ORDINA

- 1) **Il divieto di balneazione** nelle acque antistanti il Lido di Lonato del Garda, in attesa degli esiti analitici dei campioni effettuati dall'ASL di Brescia– Direzione Gestione Distrettuale n. 6 – U.O. Igiene e Medicina di Comunità.

RICORDA

1. che le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1) della presente Ordinanza sono punite con la sanzione da 25,00 a 500,00 €, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. che la presente ordinanza è valida fino a revoca.

DISPONE

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art.32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e mediante installazione dei prescritti segnali ubicati nelle zone all'uopo individuate in luoghi pubblici; la stessa sarà inviata per opportuna conoscenza al Prefetto, al Questore ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell'Ordine cittadine;

La Polizia Locale e gli agenti delle forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del C.P.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto di Brescia entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso, o al T.A.R. della Lombardia Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso, o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, 11 Maggio 2014

IL SINDACO
Bocchio dr. Mario